



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

Catanzaro, lì 11/12/2017

Prot. N. 2756/2017/OUT

**Preg.mo Sindaco del
Comune di Francavilla Angitola (VV)**
Piazza M. Solari, 9
89815 Francavilla Angitola (VV)
protocollo.francavillaangitola@asmepec.it

Al Geom. Ruggero Limardi
Responsabile Settore 3 - Area Tecnica
Piazza M. Solari, 9
89815 Francavilla Angitola (VV)
ufficiotecnico.francavillaangitola@asmepec.it

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 284 (Reg. Gen.) – N° 79 (Reg. Sett.) DEL 4-12-2017 – Determina affidamento incarico progettazione lavori “Ristrutturazione edilizia con adeguamento sismico edificio scuola dell’infanzia” – Del. CIPE n° 26/2016 – FSC 2014 – 2020. CUP F74H16001930002

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.

Questo **Ordine professionale**, è venuto a conoscenza della determinazione riportata in oggetto rilevando che la procedura di che trattasi risulta inficiata da un grave vizio di illegittimità.

In particolare, all'interno dell'atto pubblicato sull'albo pretorio del Comune, in spregio all'art. 31 comma 8 D. Lgs 50/2016, è riportato chiaramente che “per la progettazione è necessaria la figura di un **Geologo scelto dai tecnici incaricati** oltre alla scelta per le indagini geologiche e tecnico – strutturali”, la qual cosa si configura come un chiaro subappalto della Relazione geologica, procedura vietata dall'articolo di legge precedentemente richiamato.

Tale aspetto, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione, è ben chiarito dalle **Linea guida n° 1 dell'Anac** in attuazione al D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 recante “**Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**” che al **punto 3.1** riporta: “*Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, c. 8 del Codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:*

- a) *L'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti;*



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it - PEC: segreteria@geologicalabria.com

b) ovvero la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, **quale componente di una associazione temporanea** o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista”.

Appare alquanto deprecabile, agli occhi di codesto Ordine, come ad oltre 23 anni dall'entrata in vigore della Legge Merloni Ter, ancora esistano delle stazioni appaltanti che, in spregio al consolidato quadro normativo, ritengano legittimo procedere all'affidamento delle Relazione Geologica mediante procedura di subappalto.

Un ulteriore elemento di censura, è legato all'ultimo capoverso delle determina, che prevede “*in caso di eventuale mancato finanziamento, non verrà corrisposto alcun compenso*”, in tal maniera **subordinando la corresponsione del corrispettivo all'ottenimento del finanziamento**, procedura assolutamente vietata dall'art. 24 comma 8 bis del D.Lgs. 50/16 che così recita “*le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata*”.

Sulla scorta di quanto sopra riportato emerge chiaramente come la procedura seguita dalla Stazione Appaltante risulti in contrasto con il dettato normativo inerente l'affidamento dei servizi professionali. Pertanto, si chiede di **annullare la determina d'incarico** in quanto in contrasto con l'art.31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 che vieta il subappalto della Relazione geologica, prevedendo, necessariamente, la pubblicazione di apposito Avviso pubblico di selezione del professionista Geologo per la redazione di tale elaborato progettuale, secondo le indicazioni contenute all'interno delle Linee Guida 1 e 4 dell'ANAC. Si rammenta altresì che, in nessun caso, in accordo con art. 24 comma 8 bis del D.Lgs 50/16 è possibile subordinare la corresponsione dell'onorario professionale all'ottenimento del finanziamento.

In difetto di riscontro questo Ordine si riserva di procedere nei termini di legge con ricorso giurisdizionale, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria, rappresentando alle SS. LL. che, contestualmente alla presente diffida, ha già provveduto a presentare esposto presso l'ANAC per tale affidamento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Santoro

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

IL PRESIDENTE

Dott. Alfonso Aliperta

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

